

**SETTORE A - INCENDIO****COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 14****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, causati al fabbricato indicato in polizza (mod. 220300) da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine** con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
- c) **scoppio o esplosione** anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi** esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) **caduta di corpi celesti**;
- f) **urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all'Assicurato od al Contraente;
- g) **onda sonica**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito rottura di congegni;
- i) **fumo fuoriuscito** a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **furto e guasti di fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini. **Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con il massimo di euro 1.000,00 per singolo fisso o infisso**;
- k) **atti vandalici e dolosi** non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all'art. 17 punto A.1 - Eventi sociopolitici, ferme restando le esclusioni ivi previste.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle garanzie facoltative A e C, qualora operanti:

- l) **i danni consequenziali ovvero quelli causati da:**
  - **sviluppo di fumi, gas, vapori**;
  - mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento
  - colaggio o fuoriuscita di liquidiche abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- m) **guasti causati al fabbricato assicurato** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- n) **le spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei residui radioattivi (intendendosi per tali quelli disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni e integrazioni). **La garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 70.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.** Limitatamente ai residui pericolosi (intendendosi per tali quelli disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni), la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 7.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- o) **perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato**, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. **Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro**;
- p) **le spese di rimpiazzo combustibile** (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso (garanzia prestata a "primo rischio assoluto"). **Tale garanzia è prestata con il limite di euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo**;
- q) **le spese di urbanizzazione e gli onorari di riprogettazione** necessari per la ricostruzione del

fabbricato (garanzia prestata a “primo rischio assoluto”). **La garanzia è prestata con il limite di euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da:

- dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

## **ART. 15**

### **ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
  - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
  - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
    - a. La generazione di energia nucleare;
    - o
    - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare
  - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- d) causati da bradisismo, terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, allagamenti, cedimento, smottamento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati anche se dovuti a cause eccezionali;
- g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

## **ART. 16**

### **TERMINI DI CARENZA**

A parziale deroga dell'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 17- Garanzia facoltativa A.2) Eventi Atmosferici;
- Art. 17 - Garanzia facoltativa A.4) Sovraccarico di Neve;
- Art. 20 - Garanzia facoltativa D - Terremoto;
- Art. 21 - Garanzia facoltativa E - Inondazione, Alluvione e Allagamento.

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o

la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

**a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:**

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

**b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:**

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito, fermo restando che operano le prestazioni e le somme assicurate già previste dal contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:**

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore, fermo restando che operano le prestazioni e le somme assicurate già previste dal contratto precedente.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

## CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

### GARANZIE FACOLTATIVE

#### **ART. 17**

#### **GARANZIA FACOLTATIVA A - EVENTI SPECIALI**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).*

#### **A.1 ) Eventi sociopolitici**

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera a) indennizza:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da incendio, esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio in occasione degli eventi di cui sopra.

Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

***Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.***

## **A.2) Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - **escluso il contenuto**

- purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazione;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, pannelli solari e impianti fotovoltaici (salvo quanto previsto all'Art. 22 - Garanzia facoltativa F - Impianto solare termico e all'Art. 23 - Garanzia facoltativa G - Impianto fotovoltaico, se richiamate in Polizza (mod. 220300) le relative garanzie), antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non, a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, tende frangisole, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti, per effetto di grandine.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine, che non compromettano la funzionalità dei rivestimenti a cappotto e/o dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.

***Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.***

## **A.3) Ordigni esplosivi**

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.

***Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.***

## **A.4) Sovraccarico di neve**

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza (mod. 220300) da sovraccarico di neve sul tetto.

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali).

***Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.***

**ART. 18****GARANZIA FACOLTATIVA B - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO**  
*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.*

Con riferimento all'Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione, lettera n), ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod. 220300).

**ART. 19****GARANZIA FACOLTATIVA C - FENOMENO ELETTRICO**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.*

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera g) indennizza i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300).

***Questa garanzia è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.***

Non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da difetti di materiali e/o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

**ART. 20****GARANZIA FACOLTATIVA D - TERREMOTO**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).*

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- a) i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia;
- b) i fabbricati e le tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- c) i fabbricati e le tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

La Società non indennizza, inoltre, i danni:

- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- e) di e da furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale riportata in Polizza (mod. 220300) della somma assicurata sul fabbricato;
- previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 25.000,00.

**ART. 21****GARANZIA FACOLTATIVA E - INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300).*

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 - Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine.

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale riportata in Polizza (mod. 200300) della somma assicurata sul fabbricato;
- previa l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 3.500,00.

## **ART. 22**

### **GARANZIA FACOLTATIVA F - IMPIANTO SOLARE TERMICO**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.*

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Impianto solare termico in uso presso il fabbricato assicurato a seguito degli eventi previsti nell'Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione, dalla lettera a) alla lettera h) e lettera k).

Inoltre, se attivate le relative garanzie, sono indennizzati i danni materiali e diretti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 17 Garanzia facoltativa A - punto A.1) Eventi Sociopolitici e punto A.2) Eventi atmosferici;
- Art. 19 Garanzia facoltativa C - Fenomeno elettrico;
- Art. 28 lettera g) del settore B - Responsabilità Civile
- Art. 35 lettera a) del settore C -- Danni da acqua condotta. Ai fini della presente garanzia, limitatamente all'impianto solare termico, altri fluidi, eventualmente presenti nell'impianto stesso, si intendono- no parificati all'acqua.
- Art. 37 Garanzia facoltativa M - punto M.1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione, punto M.2) Gelo, lett. a) - Danni materiali e diretti e lett. b) - Danni da responsabilità civile.

La garanzia opera a condizione che la qualità dei materiali e dei componenti sia certificata dalle aziende produttrici secondo gli standard previsti dalla normativa Europea.

L'impianto deve essere inoltre progettato e installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) in vigore al momento dell'installazione dell'Impianto stesso.

Nel caso in cui l'impianto e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento, l'Indennizzo sarà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 30% per sinistro.

Nel caso in cui l'Impianto sia installato nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo, limitatamente alla Garanzia Facoltativa A - punto A.1) Eventi sociopolitici, l'indennizzo è subordinato alla presenza di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato al cui interno sia installato l'impianto.

Restano ferme, in quanto non espressamente derogate, le esclusioni previste all'Art. 15 - Esclusioni.

La garanzia è prestata a valore intero.

Relativamente alle garanzie facoltative, qualora attivate, restano fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo dalle stesse previste.

**ART. 23****GARANZIA FACOLTATIVA G - IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220300), unitamente alla somma assicurata.*

La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito degli eventi previsti nell'Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione, dalla lettera a) alla lettera j), causati all'impianto fotovoltaico, in uso presso il fabbricato assicurato, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore, e installato rispettivamente:

- sulla copertura del Fabbricato o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a quattro metri dal suolo;
- nelle pertinenze esterne a terra o sui tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo.

Inoltre, se attivate le relative garanzie, sono indennizzati i danni materiali e diretti di cui ai seguenti articoli:

- Art. 17 Garanzia facoltativa A - punto 1) Eventi Sociopolitici e punto 2) Eventi atmosferici;
- Art. 19 Garanzia facoltativa C - Fenomeno elettrico;
- Art. 28 lettera g) del settore B - Responsabilità Civile.

Ferme restando le esclusioni previste all'Art. 15 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la garanzia:

- a) non opera, limitatamente alla Garanzia Facoltativa A - punto A.1) Eventi sociopolitici, per impianti fotovoltaici installati come descritto al punto 2) della lett. b) che segue, privi di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato al cui interno sia installato l'impianto;
- b) opera con uno scoperto del 30% per sinistro per impianti fotovoltaici:
  1. non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.);
  2. non installati a regola d'arte;
  3. con pannelli non certificati dal produttore secondo le norme vigenti al momento dell'installazione;
  4. non testati alla grandine;
  5. con potenza superiore o uguale a sette KWp rispetto ai quali non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata.

La garanzia è prestata a valore intero.

Relativamente alle garanzie facoltative, qualora attivate, restano fermi franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti.

**ART. 24****SOMME ASSICURATE**

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

**ART. 25****RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante.

**ART. 26****ANTICIPO SULL'INDENNIZZO**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma

pari almeno a euro 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

#### **ART. 27**

##### **ONORARI E SPESE DEL PERITO**

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia Incendio, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 43 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 49 - Limite massimo dell'indennizzo. La presente garanzia è prestata con un limite del 5% della somma indennizzabile e comunque non oltre la somma di euro 6.000,00.

#### LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

<b>GARANZIA</b>	<b>DOVE</b>
Incendio	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE  
E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A**

	<b>GARANZIE</b>	<b>SCOPERTI PER SINISTRO</b>	<b>FRANCHIGIA PER SINISTRO</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>	
<b>SETTORE INCENDIO</b>	Furto e guasti di fissi e infissi (art. 14 lett. j)			euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 1.000,00 per singolo fisso/infisso	
	Spese per demolizione, sgombero, smaltimento e trattamento (art. 14 lett. n)			10% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 70.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
	Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato (art. 14 lett. o)			10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare	
	Spese di rimpiazzo combustibile (art. 14 lett. p)			euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
	Spese di urbanizzazione e onorari di riprogettazione (art. 14 lett. q)			euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
	<b>Garanzie facoltative</b>				
	"A" - Eventi speciali (art. 17)	"A.1" - Eventi sociopolitici	10% con il minimo di euro 150,00		
		"A.2" - Eventi atmosferici	10% con il minimo di euro 500,00		
		"A.3" - Ordigni esplosivi	10% con il minimo di euro 150,00		
		"A.4" - Sovraccarico di neve	10% con il minimo di euro 150,00		
	"B" - Spese di demolizione, sgombero, trattamento e smaltimento (art. 18)				elevato all'importo indicato in Polizza
	"C" - Fenomeno elettrico (art. 19)		10% con il minimo di euro 500,00		
	"D" - Terremoto (art. 20)		10% con il minimo di euro 25.000,00		
	"E"- Inondazione, alluvione e allagamento (art. 21)	in generale	10% con il minimo di euro 10.000,00		percentuale -riportata in Polizza- della somma assicurata sul Fabbricato
		per i soli danni da allagamento	10% con il minimo di euro 3.500,00		euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"F" - Impianto solare termico (art. 22)		30%			
"G" - Impianto fotovoltaico (art. 23) per le ipotesi descritte dalla lettera B		30% per impianti fotovoltaici			